

STATUTO

GROW UP IMPRESA SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO SVIZZERA 29

Numero REA: TO - 1282748

Codice fiscale: 12341630015

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



vasche d'allevamento. l'acquaponica innova così l'intero ciclo di produzione riducendo del 90% il consumo di acqua

Rispetto a tecniche di coltivazione e allevamento tradizionali, aumenta fino al 40% il processo di crescita delle piante, esclude in modo totale l'impiego di additivi chimici, fertilizzanti e pesticidi.

Il prodotto finale destinato al consumo umano risulta innovativo in quanto completamente puro per la totale assenza di fattori chimici e fitofarmaci, ben al di sotto rispetto agli standard della certificazione biologica dei prodotti alimentari che comunque non escludono, pur riducendolo, l'utilizzo di tali prodotti chimici.

L'acquaponia è una tecnica ad alto contenuto tecnologico in quanto realizza la coltivazione delle piante in sinergia con l'allevamento dei pesci in ambiente sterile e protetto, in totale assenza di suolo e con l'impiego di biotecnologie naturali finalizzate all'attivazione del processo di trasformazione delle deiezioni animali in nutrimento per la componente vegetale e per la stabilizzazione del processo di fito depurazione naturale delle acque del sistema.

Il processo di commercializzazione è innovativo e ad alto contenuto tecnologico in quanto la distribuzione dei prodotti destinati al consumo umano viene realizzata attraverso piattaforme informatiche proprietarie finalizzate alla vendita diretta on line a famiglie, gruppi d'acquisto solidali e operatori della ristorazione del territorio.

La Società potrà svolgere in modo complementare a quelle principali altre attività nel limite esclusivo dell'art. 2135 del Codice civile, nonché attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

- 4.3 La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



TITOLO II - Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei Soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 10.500,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice civile.
- 5.2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del Codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fidejussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc).

Articolo 6. Aumento di capitale

- 6.1 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai Soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società.
- 6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.
- 6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del Codice civile; in tal caso ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo Codice.
- 6.5 All'Organo Amministrativo spetta, fino alla data del 31/12/2025 il potere di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche mediante emissione delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, fino e non oltre il limite di euro 200.000,00, con la facoltà di escludere in parte il diritto dei Soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione e con la facoltà di attribuire ai Soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai Conferimenti.

Articolo 7. Titoli di debito e strumenti finanziari

- 7.1 La Società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
- 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del Codice civile.
- 7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.
- 7.4 La Società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del

Statuto Sociale



4 | 22

Propongo

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



decreto-legge 179/2012 con decisione dell'Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 8. Quote di partecipazione al capitale sociale

- 8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai Soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.
- 8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del Codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del Codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.
- 8.3 La Società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del Codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
- 8.4 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.
- 8.5 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile l'attribuzione a singoli Soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della Società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo Codice, solo con il consenso di tutti i soci.
- 8.6 I "particolari diritti" attribuibili ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile possono consistere nel diritto di nominare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo.
- 8.7 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del Socio cui siano attribuiti tali particolari diritti non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al Socio alienante.
- 8.8 In caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

Articolo 9. Trasferimento delle quote di partecipazione: diritto di prelazione

- 9.1 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e Società fiduciaria e viceversa.
- 9.2 Il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.
- 9.3 Il Socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri Soci tramite l'Organo Amministrativo, ai cui componenti deve comunicare

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

- 9.4 Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i Soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.
- 9.5 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
- 9.6 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 90 giorni.
- 9.7 Nel caso in cui nessuno dei Soci si avvalga del diritto di prelazione, il Socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

Statuto Sociale



6 | 22

Costanza Penco

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo III - Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10. Recesso del socio

- 10.1 Il diritto di recesso compete al Socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società, alla fusione o scissione della Società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
- 10.3 Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'Organo Amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'Organo Amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo per i Soci stessi al diritto di recesso.
- 10.4 Nella sua comunicazione il Socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal Socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'Organo Amministrativo.
- 10.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri Soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del Socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Articolo 11. Esclusione del socio

- 11.1 Nel rispetto del principio di non discriminazione il Socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:
- i) esercizio di attività concorrente con quella della Società;
 - ii) mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società;
 - iii) impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il Socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del Codice civile.
- 11.2 L'esclusione del Socio è decisa dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei Soci che rappresentino 50 del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.
- 11.3 L'esclusione è comunicata al Socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione.
- 11.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del Codice civile per il rimborso della partecipazione al Socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo Codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Articolo 12. Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

12.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza fra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

12.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

12.3 È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'Organo Amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

12.4 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'Organo Amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

12.5 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Statuto Sociale



8 | 22

Costanze Bernasconi

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo V - Decisioni dei Soci - Assemblea

Articolo 13. Decisioni dei soci

13.1 Sono di competenza dei Soci le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'Organo di Controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- 7) le decisioni sugli argomenti per i quali i Soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

Articolo 14. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

14.1 Le decisioni dei Soci sono adottate con il metodo assembleare concorrente con quello non collegiale.

14.2 I Soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del Codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia:

- i) modificazioni dell'atto costitutivo;
- ii) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- iii) riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del Codice civile;
- iv) quando lo richiedono uno o più amministratori;
- v) quando lo richiede un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

14.3 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il Socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri Soci avviene mediante posta elettronica certificata.

La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, dell'Organo di Controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I Soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al Socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario.

Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di Soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del Codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479- bis del medesimo Codice.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i Soci e, se nominati, all'Organo di Controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice civile indicando:

- vi) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'Organo Amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;
- vii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- viii) il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;
- ix) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

14.4 Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i Soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei Soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.5 La procedura di cui al punto 14.1.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'Organo Amministrativo.

14.6 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei Soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'Organo Amministrativo.

Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di Soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del Codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo Codice.

Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data.

Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i Soci e, se nominati, all'Organo di Controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice civile indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'Organo Amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) i Soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata

I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei Soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.7 Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'Organo Amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

Statuto Sociale



10 | 22

Antonio Perucchi

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Articolo 15. Convocazione dell'Assemblea dei soci

15.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 16. Presidenza dell'Assemblea dei soci

16.1 La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai Soci a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

16.3 L'Assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 16.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

16.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17. Decisioni dei Soci - Quorum

17.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il Codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

- 1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del Codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del Codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di Soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale)
- 3) modifica dei diritti particolari accordati ai Soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile (consenso unanime dei soci)
- 4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del Codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei Soci che assumono responsabilità illimitata)
- 5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del Codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del Codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 7) trasformazione in Società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del Codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei Soci che assumono responsabilità illimitata)

- 8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del Codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)
- 9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del Codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei Soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).

17.2 Le decisioni dei Soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei Soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il Codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

Articolo 18. Assemblea dei Soci - Verbalizzazione

18.1 Le decisioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

18.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del Codice civile.

Statuto Sociale



12 | 22

Antonio Peruzzo

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo VI - Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 19. Amministrazione della Società

19.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- i) da un Amministratore unico;
- ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri;
- iii) da più Amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di: 2 e massimo di: 5;
- iv) da più Amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di: 2 e massimo di: 5

19.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

19.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

19.4 Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà almeno un componente sia dell'organo di amministrazione deve essere nominato dai lavoratori sulla base di apposito regolamento approvato dai Soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

19.5 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

19.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

19.7 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'Organo Amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei Soci rappresentanti almeno il 50,00 per cento del capitale sociale. Si applica l'art. 14 del presente statuto.

19.8 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

19.9 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

19.10 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica: la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale) l'intero Organo Amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei Soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

Articolo 20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

20.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun Amministratore può opporsi all'operazione che un altro Amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del Codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'Organo Amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

20.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

Articolo 21. Adunanze del consiglio di amministrazione

21.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

21.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun Amministratore, nonché all'Organo di Controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

21.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

21.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

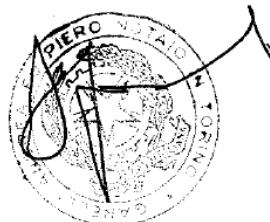
21.8 Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'adunanza;
- ii) l'identità dei partecipanti;
- iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari
- iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

22.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'Amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Statuto Sociale



14 | 22

Confidente

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Articolo 23. Poteri dell'Organo Amministrativo

23.1 L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai Soci dall'art. 2479 del Codice civile.

23.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai Soci è comunque di competenza dell'Organo Amministrativo.

Articolo 24. Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio:

- i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
- ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante Amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
- iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
- iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente

24.2 L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



TITOLO VII - Collegio Sindacale e revisore legale dei conti - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Articolo 25. Nomina dell'Organo di Controllo o del revisore

- 25.1 L'Assemblea nomina di uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.
- 25.2 I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 25.3 I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.
- 25.4 I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
- 25.5 Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
- 25.6 Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà almeno un componente sia dell'Organo di Controllo deve essere nominato dai lavoratori sulla base di apposito regolamento approvato dai Soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo 26. Cariche sociali

- 26.1 Non possono assumere cariche sociali i soggetti che rappresentino gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs. 112/2017.
- 26.2 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 112/2017, i soggetti che assumono cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
- 1 - non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

Statuto Sociale

16 | 22



Confirma

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 2 - aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società oppure aver svolto attività professionali in materie attinenti, per almeno un anno;
 - 3 - insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura economica con la società (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese sociali.

Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla società entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo VIII - Esercizi sociali - Utili

Articolo 27. Esercizi sociali

27.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

27.3 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

27.4 Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine.

Articolo 28. Destinazione degli utili

28.1 La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

28.2 La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, Soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

28.3 La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

28.4 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

Statuto Sociale



18 | 22

Costante Peruzzi

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
 - d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 28.5. È ammesso il rimborso al Socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo IX - Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 29. Scioglimento della Società

- 29.1 La Società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del Codice civile.
- 29.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.
- 29.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
- 29.4 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
- La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
- L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Statuto Sociale



20 | 22

Carlo Pavesi

GROW UP Impresa Sociale Agricola SRL



Titolo X - Comunicazioni

Articolo 30. Comunicazioni

30.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

- i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei Sindaci e del revisore;
- iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla Società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

30.2 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'Organo Amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

30.3 Nel caso in cui la Società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'Organo Amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun Amministratore, della casella di posta elettronica certificata della Società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun Amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo Amministrativo.

1

Il presente atto è esente dell'imposta di bollo ai sensi dall'articolo 26, ottavo comma del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 - 4 - 5 del D.LGS. n. 82/2005.

Il sottoscritto GANELLI ANDREA, in qualità di Notaio rogante, dichiara che ai sensi dell'art 22, c. 1 o 2, D.Lgs 82/2005 che l'atto di verbale è conforme all'originale.

Torino li 22/12/2020.